

La resurrezione del danno morale dopo la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione

In realtà la sua fine non è mai stata pronunciata

di Bianca Pascotto

L'evento tanto atteso sulla definitiva ammissione o negazione del danno esistenziale, è finalmente giunto e come ogni evento che si rispetti, è stato accolto con numerose recensioni da parte della dottrina, che per tempo è stata combattuta tra il riconoscerlo come autonoma categoria di danno e il negarne totalmente l'esistenza, per essere già parte del danno morale.

Ora la pronuncia delle sezioni unite della Cassazione ha posto termine al divario e ai contrapposti orientamenti giurisprudenziali, negando definitivamente l'esistenza del danno esistenziale come categoria autonoma di danno e riconducendo la fattispecie del danno non patrimoniale nell'alveo suo proprio, disciplinato dall'art. 2059 del codice civile di cui ha fornito l'interpretazione orientata alla quale, d'ora in poi, tutti i giuristi dovranno attenersi.

Senza ripercorrere l'exkursus della importante pronuncia, valga solo ricordare che le S.U. hanno definito il **danno non patrimoniale come categoria generale che non è suscettibile di divisione in sottocategorie** e che al suo interno devono trovare giustizia e soddisfazione, tutti i danni ed i pregiudizi di natura non economica, che siano **determinati o dalla lesioni di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, o dalla lesione di interessi inerenti alla persona meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento**.

Dunque, all'interno di detta grande ed unica categoria devono essere racchiuse quelle voci di danno che fino ad oggi abbiamo descritto come danno biologico, danno morale soggettivo, danno esistenziale, danno da perdita del rapporto parentale, danno alla vita di relazione etc..

Alla stregua di detta *reductio ad unum*, la pronuncia ha riportato la tutela risarcitoria del danno da responsabilità extracontrattuale nell'ambito della bipolarità prevista dall'art. 2043 (danno patrimoniale) e dall'art. 2059 (danno non patrimoniale) del codice civile, affermando che la tradizionale figura del **danno morale soggettivo deve essere definitivamente soppressa**.

Il danno morale, così tradizionalmente conosciuto come turbamento dell'anima o come sofferenza non trova, infatti, fondamento né nell'art. 2059, né nell'art.185 c.p., pertanto non può esistere come autonoma categoria.

Alla stregua del dettato dell'art. 2059 c.c. la risarcibilità del danno non patrimoniale postula la necessaria presenza di un fatto qualificato come reato e una volta accertata detta qualificazione dell'evento dannoso, la "sofferenza" verrà risarcita in quanto conseguente alla lesione di diritti costituzionalmente garantiti o alla lesione di interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

Al di fuori di dette ipotesi e degli altri casi predeterminati dalla legge, il danno morale non esiste.

L'affermazione delle sezioni unite sul danno morale soggettivo è stata interpretata e raccolta come definitivo requiem della voce "danno morale" dal sistema risarcitorio civilistico, ritenendo che non ci sarebbe più stato spazio per ottenere il risarcimento di quella sofferenza transeunte che promana da un evento ingiusto.

Ma la pronuncia delle S.U. non ha mai detto questo.

Due recentissime pronunce hanno, infatti, riconosciuto la sussistenza

Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito www.assinews.it**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura

	Abbonamento annuale alla rivista cartacea <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 165,00 euro 120,00 euro
--	--

	Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2009 su CD (volume unico) <input type="checkbox"/> Compagnie, Banche <input type="checkbox"/> Agenti, Broker, altri 195,00 euro 150,00 euro
--	---

Società/Nome

All'attenzione di

Via

CAP Città Prov.

Part. IVA/C.F.

Tel. Fax e-mail

PRIVACY Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: info@assinews.it

Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - info@assinews.it